



COMUNE DI BLUFI
(PROVINCIA DI PALERMO)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO
DELL'AUTOTUTELA**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 27.12.2007

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dall'1 al 15 Febbraio 2008.

COMUNE DI BLUFI

(Provincia di Palermo)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELL'AUTOTUTELA

Data Delibera: _____

Numero Delibera: _____

Data entrata in vigore: _____

N° articoli: 12

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento determina le modalità di applicazione per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di auto accertamento, anche in pendenza di giudizio, o in caso di non impugnabilità degli atti illegittimi o infondati di carattere tributario.

Art. 2

AUTOTUTELA DEFINIZIONE – FONTE NORMATIVA

1. Per autotutela si intende il potere attribuito alla Pubblica Amministrazione di rimediare, senza intervento del giudice, agli errori commessi in sede di accertamento e/o pretesa tributaria che possono danneggiare ingiustamente il cittadino.

2. Essa trova fondamento nella Legge 241/90 che sancisce il dovere della Pubblica Amministrazione di applicare la legge correttamente ed in modo imparziale.

3. Pertanto il Comune può procedere all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o infondati ed alla rinuncia all'imposizione nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione.

Art. 3

FINALITA'

1. L'esercizio del potere di autotutela ha le seguenti finalità:

- assicurare l'efficienza, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione della Pubblica Amministrazione;

- evitare controversie nelle quali appare certa, o quanto meno la soccombenza dell'amministrazione stessa.

Art. 4

ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA

1. L'autotutela può essere esercitata in via del tutto autonoma e su istanza di parte.
2. Rientra nei doveri d'ufficio del responsabile del tributo e del responsabile dell'Ufficio o del Servizio, annullare, con atto motivato, gli atti, quando dal loro riesame risultino palesemente illegittimi.
3. La definitività dell'atto non impedisce l'esercizio dell'autotutela, salvo che l'eventuale ricorso sia stato definitivamente rigettato per motivi di merito.
4. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:
 - errore di persona;
 - evidente errore logico o di calcolo;
 - errore di presupposto;
 - doppia imposizione;
 - mancata considerazione di pagamenti;
 - mancanza di documentazione successivamente sanata;
 - sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'Ufficio.
5. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi compreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.
6. Nel caso di grave inerzia del funzionario competente, alla Giunta comunale è attribuito il potere sostitutivo.
7. Per i provvedimenti di annullamento o di sospensione di importo superiore di € 5.000 il funzionario acquisisce il preventivo parere della Giunta comunale.
8. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

Art. 5

ANNULLAMENTO E REVOCA D'UFFICIO IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO

1. Il potere di annullamento d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento, intendendosi tale, la diretta conoscenza di fatti, dati ed elementi ulteriori disponibili per l'Ente, qualora si voglia estinguerne totalmente l'effetto.
2. Il potere di revoca d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento, qualora si voglia estinguerne parzialmente l'effetto.

Art. 6

RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE

1. Il potere di rinuncia all'imposizione viene esercitato in considerazione di criteri di economicità, definiti anche dal rapporto dei costi amministrativi connessi all'importo ritraibile dal tributo, ovvero alla difesa della pretesa tributaria.
2. Il criterio di economicità assoluto viene definito in termini di imposta pura in EURO 10,33 per i seguenti tributi ed entrate:
 - Tassa Rifiuti Solidi Urbani o tariffa servizio nettezza urbana;
 - Imposta Comunale sugli immobili;
 - Imposta sulla Pubblicità;
 - Diritti sulle Pubbliche Affissioni;

Art. 7

IPOTESI DI ANNULLAMENTO D'UFFICIO O DI RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO

1. Il potere di autotutela può essere esercitato nel caso in cui le operazioni preliminari all'atto di notificazione del ricorso (verifica e/o riaccertamento delle basi imponibili) rilevino tra l'altro la mancanza assoluta o l'incompletezza dei presupposti per l'applicazione del tributo, la mancanza dei requisiti formali del provvedimento, la presenza di errori materiali del provvedimento, la duplicazione dell'imposizione.

2. Per l'esercizio di autotutela:

- non è necessario l'atto di iniziativa o di sollecitazione da parte del contribuente;
- non è previsto alcun limite temporale;
- non costituisce limite la pendenza della lite;
- non è possibile in presenza di un giudicato sostanziale.

3. Il potere di autotutela può esercitarsi nei confronti dei seguenti provvedimenti:

- avvisi di liquidazione;
- avvisi di accertamento;
- avvisi di irrogazione di pene pecuniarie;
- diniego di rimborsi;
- diniego di agevolazioni;
- iscrizione a ruolo;
- rimborso di imposte indebitamente versate;
- bollette e/o richieste di pagamento.

Art. 8

ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI

1. Il potere di annullamento in via di autotutela va esercitato con l'osservanza dello stesso procedimento e delle stesse forme stabilite per l'emanazione dell'atto da annullare.

2. Per procedere all'annullamento non è necessario alcun atto di iniziativa da parte del contribuente e l'eventuale formale sollecitazione di questi non determina, per l'amministrazione, alcun obbligo giuridico di provvedere e, tanto meno, di provvedere nel senso prospettato dal contribuente medesimo.

3. Il provvedimento di annullamento va comunicato al contribuente e all'organo giurisdizionale presso il quale pende eventualmente la controversia e deve essere puntualmente motivato con l'espressa indicazione dell'interesse pubblico concreto e attuale, e delle ragioni di illegittimità dell'atto che ne giustificano l'adozione.

4. Anche se le eventuali richieste d'annullamento non determinano l'obbligo giuridico di provvedere, allo scopo di assicurare trasparenza e correttezza nei rapporti con i contribuenti, l'ufficio competente dovrà dare comunicazione del relativo rifiuto, anche senza esplicitarne i motivi.

Art. 9

RICHIESTE DI ANNULLAMENTO, DI REVOCA O DI RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE

1. Le richieste di annullamento, di revoca o di rinuncia all'imposizione avanzate dai contribuenti dovranno essere indirizzate al Funzionario responsabile del tributo.

Art. 10

CONSEGUENZE DELL'ANNULLAMENTO DELL'ATTO

1. L'annullamento dell'atto illegittimo comporta l'automatico annullamento degli atti ad esso consequenziali e l'obbligo della restituzione delle somme riscosse in dipendenza dell'atto annullato.

Art. 11

CRITERI DI PRIORITA'

1. Nell'esercizio della potestà di autotutela, il responsabile del tributo deve dare priorità alle fattispecie che presentano rilevante interesse e, tra di esse, a quelle per le quali è già in atto o sussiste il fondato rischio di un vasto contenzioso.

Art. 12

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo il ventesimo giorno a quello di esecutività della delibera di approvazione.

MUNICIPIO DI BLUFFI

Si attesta che il presente Regolamento
è stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale
dal 04.02.2008 al 15.02.2008
e che durante tale periodo nessuno furono
presentati reclami.

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE



SEGRETARIO CAPO

[Handwritten signature]